

AVVOCATO MARINA TERLIZZI
Via di Villa Ada n. 57 00199 - ROMA
Tel.- 06-95550328 - Fax 06-87450107
Mobile 339-4478022
C.F. TRLMRN75S54H501G
PEC: marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

(SEZ. GIURISDIZIONALE)

RICORSO IN APPELLO

Con istanza cautelare

*

Nell'interesse di:

1. **Como Giuseppe** (C.F. C

2. **Di Nicolantonio Fabio**

3. **Falconieri Stefano** (C.F.

4. **Genco Giovanni** (C. F.

5. **Massa Nicolò**

6. **Nicoletti Vincenzo** (C.

7. **Ribaudò Enrico** (C.F. E

8. **Santoro Francesco** (C.F.

9. **Zampitelli Daniele** (C.

residente in Via Miano n.56,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marina Terlizzi (C.F. TRLMRN75S54H501G), iscritta all'Albo Speciale, giuste procure allegate telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Riccardo Di Veroli a Roma in Via di Villa Ada n.57.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata e il numero di fax del difensore e del domiciliatario: p.e.c. marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org - fax 06/233207399 / p.e.c. riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org - fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

-Appellanti-


CONTRO

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (*di seguito anche solo RIPAM*) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Agenzia delle entrate**, in persona del rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

Resistenti

E nei confronti di



PER LA RIFORMA

previa sospensiva

Della sentenza n.10288/2024 emessa dal TAR del Lazio (Sez. Quarta Ter) nel procedimento iscritto al R.g.n.3938/2024, pubblicata in data 22 maggio 2024 e non notificata, che ha respinto il ricorso in riassunzione ex art.105 c.p.a. per l'annullamento dei seguenti atti (doc. A):

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

Anche ex art.56 c.p.a.

- *Per quanto di ragione, dei provvedimenti di cui all'avviso pubblicato sul Formez PA in data 2/08/2023 e di cui al successivo aggiornamento del 9/08/2023 (con i relativi allegati), con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria e il relativo termine per la manifestazione d'interesse (fino al 21/08) della scelta dell'Amministrazione di destinazione a favore degli IDONEI "non vincitori" del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (**CODICE INF**), nella parte in cui non dispone, "prima degli idonei", la possibilità per i VINCITORI della selezione di esprimere la propria preferenza tra le nuove amministrazioni di destinazione, le ulteriori sedi disponibili anche presso le precedenti amministrazioni (rispetto a quelle indicate dal Bando) e le amministrazioni che hanno manifestato la necessità di sostituire i vincitori rinunciatari (**doc.2 e 3**);*

- Per quanto di ragione, del **provvedimento** dagli estremi ignoti – indicato negli avvisi del 2/08/23 e del 9/08/23 – con cui l'Amministrazione ha disposto per gli “idonei non vincitori” l'avvio della procedura per la scelta delle amministrazioni di destinazione a partire dal 2/08/2023 e fino al 21/08/2023 (termine prorogato con il successivo avviso dell'11/08/23) mettendo a disposizione il “link” per esprimere l'ordine di preferenza sul portale InPA, nella parte in cui non permette ai vincitori della selezione di esprimere tale scelta sul sito istituzionale tenuto conto delle ulteriori amministrazioni / sedi attualmente disponibili e non selezionabili in precedenza;
- Per quanto di ragione, dei **successivi provvedimenti** con cui il Formez renderà note le assegnazioni degli idonei non vincitori alle amministrazioni destinatarie e agli interessati nonché dei successivi **avvisi di assegnazione e futura sottoscrizione del contratto** che verranno disposti a favore degli “idonei non vincitori” a seguito della scelta delle amministrazioni di destinazione di cui al precedente avviso del 2/08/23 e del 9/08/23, laddove lesivi nei confronti degli odierni ricorrenti;
- Per quanto di ragione, del **Bando** pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 con cui la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (**CODICE INF**), laddove lesivo ed erroneamente interpretato da parte dell'Amministrazione con riferimento alla scelta delle amministrazioni di destinazione (doc.3);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento e gli altri atti anche se ad oggi non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione e comunque lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo ai ricorrenti, tutti **VINCITORI DELLA SELEZIONE** (464 unità), di ottenere la possibilità di esprimere nuovamente e prima degli idonei la propria scelta sulle ulteriori amministrazioni di destinazione indicate nell'avviso del 2/08/23 e del 9/08/23 (sia quelle che hanno manifestato la necessità di procedere all'assunzione di personale che quelle che hanno manifestato la necessità di sostituire i vincitori rinunciatari) E LA CONSEQUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate a provvedere alla messa a disposizione delle richiamate amministrazioni di destinazione con l'adozione degli opportuni provvedimenti volti a garantire tale scelta agli istanti.

PREMESSA

Breve descrizione dei fatti

1. Con Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (**CODICE INF**) (*cf. già doc.3*).
2. Il concorso in oggetto è stato previsto per il reclutamento di complessive 2.293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli delle indicate Amministrazioni e strutturato secondo diversi profili professionali, tra i quali si distinguono:
 - a. Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - n. 1.250 posti;
 - b. **Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) - n. 464 posti** (profilo in cui hanno partecipato i ricorrenti);
 - c. Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) - n. 579 posti.
3. L'art.1 della “lex specialis” ha poi specificato e ripartito, secondo i diversi profili messi a concorso, i ruoli disponibili nelle diverse amministrazioni banditrici che, con riferimento al Codice INF, sono state individuate in 464 unità e distribuite come segue:
 - N.20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (categoria B-F3);
 - N.56 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali (Area II – F2);
 - N.268 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II – F2);
 - N.100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
 - N.20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).
4. Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art.3):
 - una prova selettiva scritta (art.6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali messe (anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un Test di 40 quesiti a

risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che “*si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30*”;

- la valutazione dei titoli (art.7), distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
- graduatoria finale di merito (art.7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del “*punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli*”.

5. Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, all’esito della pubblicazione della graduatoria finale di merito “*per ciascun codice di concorso*” e con riferimento **alla successiva scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio**, l’art. 10 del Bando ha stabilito che “*(1) i candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria ... (2) i candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell’amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito ... in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria*”.

*

6. Gli istanti hanno partecipato al richiamato concorso per il codice – profilo INF, superato la prova scritta e, a seguito della valutazione dei titoli e della pubblicazione della graduatoria finale di merito del 12/12/22, gli stessi sono rientrati nei **464 VINCITORI DELLA SELEZIONE** e si sono collocati alle seguenti posizioni:

- Giuseppe Como posizione n.170;
- Fabio Di Nicolantonio n.127;
- Stefano Falconieri posizione n.113 ter;
- Giovanni Genco posizione n.460;
- Nicolò Massa posizione n.129;
- Vincenzo Nicoletti posizione n.275;
- Enrico Ribaudò posizione n.226 bis;
- Francesco Santoro posizione n.174;
- Daniele Zampitelli posizione n.213;

7. **Con avviso del 15/02/23**, l'Amministrazione ha poi messo a disposizione dei ricorrenti – quali vincitori - la possibilità di scegliere tra amministrazioni di destinazione indicate originariamente nel Bando (cfr. punto 3) e le rispettive sedi come indicato nel seguente elenco:

Amministrazione	TOT unità richieste	Sedi
Presidenza del Consiglio dei ministri	20	Roma
Ministero dell'economia e delle finanze	56	Roma
Ministero dell'interno	268	Link
Ministero della cultura	100	Vedi allegato
Avvocatura dello Stato	20	Vedi allegato
TOTALE	464	

8. In seguito, gli istanti sono stati assegnati presso le seguenti amministrazioni / sedi e sarebbero stati tenuti a sottoscrivere il relativo contratto il 4 settembre 2023 come segue:

Cognome	Amm.	Sede
Como	interno	ROMA
Di Nicolantonio	interno	L'AQUILA
Genco	Interno	ROMA
Falconieri	Interno	TARANTO
Massa	Interno	NUORO
Nicoletti	interno	PERUGIA

Ribaudò	Interno	ASTI
Santoro	Interno	ROMA
Zampitelli	Interno	ROMA

9. Tuttavia, con gli ultimi avvisi del **2 e del 9 agosto 2023**, l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto e concesso a favore degli idonei "non vincitori" della selezione la possibilità di scegliere **ulteriori amministrazioni di destinazione con le rispettive sedi, ulteriori sedi presso le amministrazioni banditrici**, (che precedentemente non erano disponibili a favore dei vincitori nell'avviso del 15/02) e **amministrazioni che hanno richiesto di sostituire i vincitori rinunciatari**.
10. In considerazione di ciò, l'Amministrazione ha pubblicato nell'avviso il seguente elenco delle amministrazioni attualmente disponibili e le sedi indicate negli allegati che, come si nota agevolmente, **è di gran lunga più consistente di quello originario sia con riferimento alle ulteriori sedi presso le amministrazioni originariamente banditrici che con riferimento alle ulteriori amministrazioni di destinazioni e le relativi sedi** (si veda l'asterisco "amministrazione non banditrice" – tutte odierne resistenti), come il Ministero dell'economia e delle finanze (ben 61 posti in diverse sedi), il Ministero della giustizia UCAN (7 posti in diverse sedi) - DOG (ben 89 posti in diverse sedi) – DAP (19 posti in diverse sedi), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia delle Entrate (ben 60 posti in diverse sedi):

Amministrazione Richiedente (* non banditrice)	TOT unità richieste	Sedi
Presidenza del Consiglio dei Ministri	3	Roma
Ministero dell'economia e delle finanze	61	Vedi allegato
Ministero dell'interno	136	Vedi allegato
Ministero della cultura	141	Vedi allegato
Avvocatura dello Stato	9	Vedi allegato
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3	Roma
Ministero della giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili (UCAN)*	7	vedi allegato
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*	13	Roma
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG)*	89	vedi allegato
Agenzia delle entrate*	60	vedi allegato
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP)*	19	vedi allegato
TOTALE	543	

11. L'impatto di tale provvedimento e il conseguente pregiudizio per i vincitori è evidente perché gli "idonei non vincitori" hanno avuto la possibilità di scegliere tra una platea nettamente più ampia di amministrazioni e di sedi con la possibilità di garantirsi quella più vicina alla propria residenza.
12. **Tale possibilità è stata invece ingiustamente e immotivatamente preclusa ai vincitori della selezione.**
13. Negli avvisi di agosto l'Amministrazione ha dunque invitato gli idonei a manifestare, entro il 21/08/23 e sul portale InPa, la propria preferenza sull'amministrazione di destinazione e la relativa sede informandoli che, a conclusione della procedura, il Formez PA "renderà note le assegnazioni alle amministrazioni destinatarie e agli interessati".
14. Al contrario, gli appellanti pur essendo vincitori del concorso, non solo hanno dovuto esprimere la preferenza su un numero assai inferiore di amministrazioni / sedi (lo scorso 15 febbraio) ma l'Amministrazione gli ha anche impedito di poter scegliere – prima degli idonei - le ulteriori amministrazioni / sedi che si sono rese attualmente disponibili.
15. Tenuto conto di ciò, con **istanza di riesame e contestuale accesso dello scorso 11 agosto**, tramite lo scrivente difensore, gli appellanti hanno rappresentato tale situazione e

invitato l'Amministrazione ad adottare in autotutela *“gli opportuni provvedimenti organizzativi per garantire loro la facoltà di scelta (secondo l'ordine di graduatoria e nel termine che sarà indicato e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto fissata al prossimo 4/09/23) delle ulteriori amministrazioni e delle ulteriori sedi messe a disposizione degli idonei nell'ultimo avviso del 2/08/23”*.

16. In assenza di riscontro alla precedente istanza e considerata l'imminente data del 4 settembre 2023 per la sottoscrizione del contratto presso le amministrazioni e le sedi precedentemente selezionate a seguito dell'avviso del 15/02/23 e preso atto della ingiustizia subita, gli appellanti si sono trovati costretti a proporre il presente ricorso al fine di impugnare gli atti in epigrafe e, previo loro annullamento, poter scegliere le ulteriori amministrazioni / sedi che si sono rese attualmente disponibili prima degli idonei e secondo il rispettivo ordine di graduatoria.

§§

La vicenda processuale

17. Con ricorso notificato e tempestivamente depositato dinanzi al TAR del Lazio, con pedissequa istanza cautelare anche ai sensi dell'art.56 c.p.a., gli appellanti hanno dunque richiesto l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe e, in particolare, hanno contestato gli atti di “macro – organizzazione” con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria a favore degli IDONEI NON VINCITORI del concorso in oggetto “offrendogli” la possibilità di esprimere la propria preferenza su **nuove amministrazioni / sedi** (non originariamente previste nel Bando) ma senza garantire un preventivo interpello ai VINCITORI (odierni appellanti).
18. Il ricorso era quindi rivolto a consentire ai VINCITORI (odierni appellanti) di esprimere la propria preferenza rispetto alle ulteriori amministrazioni / sedi che l'Amministrazione ha reso disponibili solo agli idonei nell'ultimo scorrimento, nonostante i “vincitori” avessero selezionato le proprie preferenze su un numero inferiore di amministrazioni (quelle originarie del Bando) e senza che avessero ancora sottoscritto il contratto di lavoro previsto per lo scorso 4 settembre.
19. Quanto all'istanza cautelare, gli appellanti hanno rappresentato la necessità di ottenere un provvedimento d'urgenza che limitasse l'effetto della decadenza dalla mancata sottoscrizione del contratto prevista per lo scorso 4 settembre fino alla prima camera di consiglio utile.
20. Con decreto cautelare n.5288/2023, il TAR del Lazio ha **accolto l'istanza** cautelare fissando la camera di consiglio al 26/09/23, statuendo il “**congelamento**” delle sedi di assegnazione degli appellanti ai limitati fini di evitare gli effetti decadenziali derivanti dalla

mancata presentazione nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto di lavoro e precisando che

“Considerato che i ricorrenti, tutti vincitori della selezione di cui agli avvisi del 2 e 9 agosto 2023 impugnati, e in procinto (il prossimo 4 settembre) di sottoscrivere il contratto di lavoro presso le rispettive sedi di assegnazione, aspirano alla possibilità di scelta, con priorità rispetto agli idonei non vincitori e secondo l'ordine di graduatoria, delle nuove sedi rese medio tempore disponibili, invece indicate unicamente in sede di scorrimento della graduatoria ai soli idonei non vincitori; Considerato che i ricorrenti invocano precedenti cautelari monocratici relativi ad analoghe fattispecie, così motivati: “avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato; Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione” (Cfr. decreti n.5197/23 e n.5218/23 del 19/08/23); Considerato che la data di convocazione per la sottoscrizione del contratto nella sede già assegnata (4 settembre p.v., come da documentazione in atti) è anteriore non solo rispetto alla prima camera di consiglio utile (26 settembre), ma anche a quella cui sarebbe possibile fissare la camera di consiglio collegiale”.

21. Pertanto, con distinti avvisi, l'Amministrazione ha prontamente comunicato agli appellanti che *“la mancata presentazione della S.V. – convocata per il giorno 4 settembre 2023 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e contestuale presa di servizio presso la sede assegnata – non costituirà rinuncia all'assunzione”.*
22. Di conseguenza, gli appellanti hanno preferito attendere l'esito della camera di consiglio (fissata al 26/9) prima di sottoscrivere il contratto che li avrebbe legati presso l'amministrazione / sede assegnata in precedenza, auspicando nell'accoglimento della domanda cautelare che gli avrebbe permesso di scegliere, pur provvisoriamente, tra le nuove amministrazioni e le nuove sedi rese disponibili a favore degli idonei.
23. Tuttavia, all'esito della camera di consiglio del 26/9/23 il Collegio ha avvisato i difensori delle parti della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell'art.73 c.3 c.p.a. in ragione di un possibile profilo di inammissibilità della controversia **“per difetto di giurisdizione”** e conseguente devoluzione al giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro.
24. Il difensore degli appellanti ha chiesto termine a difesa e il Collegio ha rinviato all'udienza del 17/10/23 previo deposito di memoria difensiva sulla già menzionata eccezione che, seppur depositata tempestivamente e con articolate argomentazioni in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, non risultata sufficiente a convincere il TAR del Lazio nella propria determinazione.
25. Differita per ragioni difensive la camera di consiglio all'udienza del 17/10/2023, in data 18/10/23, **il Collegio ha definito il giudizio con la sentenza n.15372/2023 dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione “rientrando la**

controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l'odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art.11 c.p.a.".

26. In seguito, gli appellanti hanno proposto **appello al C.d.S. (R.g.n.8497/2023)** che, invece, con **sentenza n.2545/2024** pubblicata in data 15/03/2024, ha **accolto il gravame** affermando la giurisdizione del Giudice amministrativo sul presupposto che, nella fattispecie in esame, *"vengono in rilievo atti di macro organizzazione, che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo quanto costituiscono, come nel caso di specie, la fonte immediata e diretta della lesione della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio"*.
27. Gli appellanti hanno così riassunto, con istanza cautelare, il giudizio *ex art.105 c.p.a.* dinanzi al Giudice di primo grado ai fini della valutazione del merito (**R.g.n.3938/2024**).
28. Tuttavia, alla camera di consiglio del 7/05/2024, il TAR del Lazio ha definito il contenzioso e respinto il ricorso in riassunzione **con l'appellata sentenza resa in forma semplificata n.10288/2024** giudicandolo non fondato nel merito.

§§

La sentenza impugnata

29. Nella sentenza appellata il TAR del Lazio ha addotto la seguente motivazione:

"10.1. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l'illegittimità dell'avviso di scorrimento per mancato rispetto dell'ordine di graduatoria, ritiene il Collegio che il principio del rispetto dell'ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, ex art. 97 Cost., vada rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni in quel momento disponibili, e conseguentemente non possa comportare la possibilità di optare per altre sedi che in quel predetto momento non erano disponibili.

Non appare del resto rispondente a criteri di razionalità ed efficienza la scelta - prospettata dai ricorrenti - di disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia/decadenza e in occasione di ogni scorrimento della graduatoria, con il rischio di continua alternanza di candidati nelle varie sedi.

Tali considerazioni valgono anche nei casi, come quello in esame, in cui lo scorrimento della graduatoria sia stato disposto in pendenza del termine per la stipula del contratto di lavoro da parte dei vincitori, perché la loro eventuale inclusione nel nuovo interpello andrebbe in contrasto con il preminente interesse pubblico delle Amministrazioni interessate alla già pianificata immissione in servizio dei medesimi.

Nel particolare caso in esame, l'inclusione nell'avviso di scorrimento dei ricorrenti, già assegnatari di una sede e in procinto di stipulare il contratto, sarebbe alquanto irragionevole in quanto le Amministrazioni banditrici si troverebbero nella condizione di dover procrastinare le assunzioni rispetto alla data pianificata, in ragione della necessità di interpellare i ricorrenti utilmente in graduatoria, a beneficio delle Amministrazioni non banditrici alle quali verrebbe così garantita una precedenza nell'assunzione del personale.

Ne deriverebbe un ulteriore effetto "paradossale", perché, aderendo alla tesi dei ricorrenti, prenderebbero servizio presso le Amministrazioni non banditrici i "migliori" in graduatoria, che invece dovrebbero essere destinati alle Amministrazioni interessate ab initio alla procedura concorsuale.

In sostanza, il principio del rispetto dell'ordine di graduatoria, evidentemente proteso alla salvaguardia del risultato conseguito dai candidati nella "competizione", nella fattispecie in esame (in cui

L'Amministrazione ha incluso nell'avviso di scorrimento le sedi rimaste vacanti presso le Amministrazioni banditrici per complessivi 355 posti, in seguito alla rinuncia dei vincitori, ed ha aperto la graduatoria a beneficio della Amministrazioni non banditrici richiedenti per complessivi 188 posti) è teleologicamente orientato al soddisfacimento dell'interesse pubblico, proprio delle Amministrazioni banditrici, di assumere prioritariamente i concorrenti che hanno raggiunto punteggi più elevati.

10.2. Venendo alla seconda doglianza, con cui si contesta l'irragionevolezza dell'atto di macro-organizzazione adottato, ritiene il Collegio che la scelta dell'Amministrazione di acconsentire alle richieste di attingimento di altre Amministrazioni non viola la lex specialis e non è lesiva dell'affidamento dei ricorrenti e della par condicio tra candidati.

Va evidenziato che l'Amministrazione ha acconsentito alle richieste di attingimento in aggiunta e non in sostituzione dei posti banditi, assumendo così una decisione non in contrasto con la lex specialis e rispondente alla necessità delle Amministrazioni non banditrici di assicurarsi l'assunzione di personale in tempi celeri, in luogo dell'indizione di un apposito bando di concorso.

A diverse conclusioni potrebbe giungersi, in ipotesi, ove l'Amministrazione avesse sostituito, con l'avviso di scorrimento de quo, i posti originariamente banditi con quelli presso le Amministrazioni non banditrici: è evidente che solo in tal caso gli idonei non vincitori avrebbero ricevuto un ingiustificato vantaggio a fronte di una posizione in graduatoria deteriore rispetto a quella degli odierni ricorrenti.

Non sussiste pertanto alcuna violazione dei principi dell'affidamento e della par condicio tra concorrenti, perché gli odierni ricorrenti, quali vincitori meglio posizionati in graduatoria, sono stati assunti presso le Amministrazioni per le quali avevano manifestato il loro interesse alla procedura concorsuale, mentre i vincitori non idonei, pur non essendo riusciti a conseguire il medesimo risultato, si trovano innanzi alla prospettiva di assumere un impiego, ma presso una diversa Amministrazione. Da ultimo, non sussiste il lamentato

difetto di motivazione, in quanto l'Amministrazione ha illustrato nell'avviso di scorrimento le ragioni della decisione e la mancata inclusione in detto avviso dei vincitori già convocati per la presa di servizio, come gli odierni ricorrenti, è un naturale corollario del principio del rispetto della graduatoria di cui si è detto.

A sostegno di tali conclusioni, nella sentenza appellata, in breve, il TAR del Lazio ha affermato quanto segue.

1) Rispetto alla prima doglianza:

- Che il rispetto dell'ordine di graduatoria nella scelta delle sedi, ex art.97 della Costituzione, debba essere rapportato al momento in cui la stessa diviene valida ed efficace sulla base delle destinazioni disponibili in quel dato momento tanto da non poter comportare la possibilità di optare per altre sedi resi disponibili successivamente;
- Che, per ragioni di razionalità ed efficienza, non è possibile disporre continue riconvocazioni e cambi di sede "ad libitum" e dopo il verificarsi di ogni singola "rinuncia/decadenza" e in occasione di ogni scorrimento della graduatoria con il rischio di continua alternanza tra candidati;
- Che tali considerazioni valgono anche in pendenza di termine per la stipula del contratto da parte dei vincitori, perché il loro eventuale interpellato andrebbe in contrasto con l'interesse pubblico al rispetto della pianificata immissione in servizio;

- Che l'inclusione nell'avviso del nuovo scorrimento dei ricorrenti vincitori sarebbe irragionevole in quanto le Amministrazioni banditrici dovrebbero procrastinare le assunzioni già pianificate a beneficio di altre Amministrazioni non banditrici a cui verrebbe data precedenza nell'assunzione di personale;
- Che ciò comporterebbe all'ulteriore effetto "paradossale" di inserire i vincitori presso le Amministrazioni non banditrici laddove gli stessi dovrebbero essere invece destinati a quelle interessate "*ab initio*" alla procedura concorsuale nel rispetto dell'ordine di graduatoria volto a soddisfare l'interesse pubblico ad assumere i migliori.

2) Rispetto alla seconda doglianza:

- Che la richiesta di acconsentire alle richieste di attingimento da altre PA non viola la "*lex specialis*" e non è lesiva dell'affidamento dei ricorrenti né della "*par condicio*" tra candidati, tanto più che si tratta di posti in aggiunta (non in sostituzione di quelli banditi);
- Che un'eventuale illegittimità ci sarebbe stata solo laddove l'Amministrazione avesse sostituito i posti originariamente banditi con quelli presso le amministrazioni non banditrici, perché, in tal caso, gli idonei non vincitori avrebbero ricevuto un ingiustificato vantaggio a fronte di una posizione in graduatoria deteriore;
- Che non vi sarebbe alcuna lesione dei principi di affidamento e "*par condicio*" perché i ricorrenti sono stati assunti presso le Amministrazioni per le quali avevano manifestato il loro iniziale interesse alla procedura concorsuale mentre gli idonei devono assumere un impiego presso una diversa PA;
- Che non vi sarebbe alcun difetto di motivazione in quanto la PA ha illustrato nell'avviso di scorrimento le ragioni della decisione e la mancata inclusione in detto avviso dei vincitori già convocati nel rispetto della graduatoria.

§§

Tanto premesso in fatto, la sentenza appellata è errata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) ERRORE IN IUDICANDO - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON HA RICONOSCIUTO LA "I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.35 C.1 LETT. A) DEL D.LGS.N.165/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.28 C.1 DEL DPR

N.487/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL BANDO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, "PAR CONDICIO", IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, DIFETTO D'ISTRUTTORIA: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA MESSO A DISPOSIZIONE DEI RICORRENTI LE ULTERIORI AMMINISTRAZIONI / SEDI CHE SI SONO RESE DISPONIBILI.

Come si è visto, in sentenza, il Collegio ha rigettato il ricorso in riassunzione sulla base di motivazioni che non sono condivisibili per le seguenti ragioni.

Secondo il TAR del Lazio gli appellanti non avrebbero potuto chiedere l'assegnazione delle ulteriori amministrazioni / sedi rese disponibili in un secondo momento ai soli idonei perché, in ragione dei principi di buon andamento della PA, questi ultimi erano già stati chiamati alla scelta sulla base delle destinazioni all'epoca disponibili e sarebbe del tutto irrazionale permettere "cambi e riconvocazioni" al verificarsi di ogni scorrimento di graduatoria.

Le considerazioni del Giudice di primo grado non tengono conto del particolare contesto in cui muove il caso in esame e del fatto che l'Amministrazione, dopo aver consentito la scelta di sedi ai vincitori e prima della loro sottoscrizione del contratto, ha introdotto nuove amministrazioni / sedi maggiormente vantaggiose in termini strettamente territoriali agli idonei che li seguivano in graduatoria.

Non si tratta dunque di singole rinunce o decadenze sui vari posti messi a concorsi ma di **un nuovo assetto di distribuzione delle amministrazioni e delle sedi** (con l'aggiunta di amministrazioni non banditrici) non preventivabile in precedenza e soprattutto non previsto dal Bando.

Ai vincitori è stato dunque imposto – a pena di decadenza – di scegliere la sede di lavoro presso le amministrazioni banditrici e di trasferirsi a chilometri di distanza da casa laddove, dopo un mese, l'Amministrazione ha consentito l'ingresso di nuove amministrazioni e sedi (solo) per gli idonei.

Ci si domanda se tale condotta della PA possa considerarsi o meno ragionevole e rispettosa dell'ordine meritocratico, che avrebbe dovuto permettere ai vincitori di beneficiare delle utilità conseguente alla propria collocazione in graduatoria e cioè quella scegliere la sede di preferenza.

Si può dunque sostenere che, in tal modo, l'Amministrazione ha modificato arbitrariamente i criteri di assegnazione delle sedi su cui non aveva alcun potere di

gestione come osservato correttamente dal C.d.S. in un caso analogo infatti “*deve escludersi che - per autonoma iniziativa - l'amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale*” (Cfr. **Consiglio di Stato n.5603/2011**).

Di fatto, l'Amministrazione ha dunque “premiato” gli idonei a discapito dei vincitori della selezione con la possibilità di consentire agli stessi di avere un novero di scelta maggiore e più favorevole di amministrazioni e di sedi originariamente non previste dal Bando.

L'iniziativa di “premiare” gli idonei a discapito dei vincitori denota una ingiustizia sostanziale e una discriminazione non motivata neanche a seguito dell'istanza di riesame presentata dagli appellanti in data 11 agosto 2023 oltre che una chiara violazione dei principi meritocratici impartiti dagli art.35 c.1 lett. a) del D.lgs.n.165/2001, dell'art.28 del DPR n.487/94 e dell'art.10 del Bando secondo cui l'assegnazione delle amministrazioni / sedi deve avvenire nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Sul punto la precisione dell'art.28 del DPR n.487/94 è invece lapidaria nel chiarire che *“le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad ammettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria”*.

Non si trattava dunque di permettere “continue riconvocazioni” come sostiene il TAR del Lazio **ma piuttosto di aprire un nuovo, unico e preventivo (prima degli idonei) interpello ai vincitori** come accade spesso in altri concorsi (cfr. *nota Ministero della giustizia – doc. e*), che non avrebbe provocato alcun disagio nella organizzazione delle assegnazioni.

L'agevole fissazione di un interpello ai vincitori – che neppure avevano sottoscritto il contratto – per la scelta delle nuove amministrazioni / sedi avrebbe permesso di pianificare al meglio le assunzioni secondo il criterio meritocratico, tenuto conto che, dal momento stesso in cui si era deciso di “aprire” il concorso a nuove amministrazioni, tale decisione era frutto di scelta vincolante volta a parificare le amministrazioni banditrici e non banditrici nell'assunzione dei candidati.

Di certo non può imputarsi ai candidati di una selezione la scelta discrezionale di voler ingrandire la platea di amministrazioni interessate al reclutamento perché, una volta effettuata tale decisione, quest'ultima è vincolata a rispettarla e a rispettarne le conseguenze come l'eventualità che “i migliori” decidano di prendere servizio presso amministrazioni non banditrici e come la necessità di rivedere la pianta organica inizialmente prestabilita.

Pertanto, contrariamente a quanto argomentato dal TAR del Lazio, la richiesta degli appellanti non avrebbe portato a nessuna conseguenza paradossale ma piuttosto al rispetto dell'ordine meritocratico che, nella specie, è stato invece colpevolmente disatteso dall'amministrazione.

Del resto, nella specie non vi era nessuna normativa primaria attributiva del potere all'Amministrazione di organizzare la scelta delle amministrazioni e delle sedi che è stata invece frutto di una libera iniziativa discrezionale e come lesiva degli interessi degli appellanti perché posta in violazione delle norme programmatiche di cui al richiamato regolamento che *“si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Pubblica Amministrazione, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamato nel regolamento interno ovvero nella lex specialis”* (Cfr. **TAR Campania n.1087/2016**).

Insomma, la decisione del TAR del Lazio si palesa, a tutti gli effetti, poco comprensibile, immotivata e frutto di una scelta carente della dovuta istruttoria e, soprattutto, in contrasto con il principio meritocratico, dove l'assegnazione delle sedi secondo l'ordine di graduatoria *“assurge al rango di principio normativo generale della materia, applicabile anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal Bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede, è un legittimo interesse giuridico del vincitore”*, con la conseguenza che *“eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse: - a condizione che siano espressamente contemplate ad initio nel bando di concorso e che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti”* (Cfr. **TAR Piemonte n.342/2013**).

Le motivazioni mosse dal TAR del Lazio nella sentenza appellata non tengono invece conto di ciò e del fatto che l'Amministrazione non avesse, nel merito, alcun potere di gestione delle assegnazioni che, inequivocabilmente, dovevano essere messe a disposizione degli appellanti quali vincitori della selezione.

§§

2) ERRORE IN IUDICANDO - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO LA “II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2 E 5 DEL D.LGS.N.165/2001; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS”, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ART. 97 E 3 COST; VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER

CONTRADDITTORIETÀ, VIZIO DELLA MOTIVAZIONE, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER IRRAGIONEVOLEZZA, PER ILLOGICITÀ, PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA “PAR CONDICIO”: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE HA DISPOSTO LA FACOLTÀ DI SCELTA DELLE NUOVE E ULTERIORI AMMINISTRAZIONI / SEDI SENZA TENER CONTO DEI VINCITORI E SOLO A FAVORE DEGLI IDONEI (PREVIO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO)”.

Quanto al secondo motivo di gravame non si condivide la motivazione adottata dal TAR del Lazio sul fatto che le richieste di attingimento da altre PA non violino la “*lex specialis*” e non siano lesive dell'affidamento dei ricorrenti né della “*par condicio*” tra candidati.

Sul punto, si è dedotto infatti che la posizione di vincitori è stata di certo penalizzante nei confronti degli appellanti che, laddove fossero stati “idonei”, avrebbero avuto la possibilità di scegliere su un numero più elevato di amministrazioni / sedi e, magari, di avvicinarsi alla propria residenza senza disagi di trasferimento.

Tanto più che, come anticipato, gli appellanti hanno dovuto scegliere subito la propria destinazione per non perdere l'opportunità di lavoro che gli sarebbe stata negata in caso contrario, stante quanto previsto dall'art.10 c.2 del Bando secondo cui “*i candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate*”.

È chiaro che la scelta iniziale a cui sono stati chiamati gli appellanti era rivolta solo alle amministrazioni banditrici e che la decisione di introdurre nuove PA e sedi non era prevista dal Bando né anticipata dallo stesso, con grave violazione dei vincoli imposti dalla “*lex specialis*” e del principio di affidamento.

Il principio di affidamento è stato leso – contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado – dal momento che l'Amministrazione ha deciso di ampliare le amministrazioni / sedi senza avvisare i vincitori di tale possibilità e poi di consentire agli stessi la stessa opportunità data agli idonei.

E' vero che i vincitori hanno avuto la possibilità di manifestare la loro scelta verso le amministrazioni banditrici ma è altrettanto vero che gli stessi hanno fatto affidamento sulla “corretta” condotta della PA e cioè sulla circostanza che tale scelta fosse la “migliore possibile” secondo il proprio ordine di graduatoria.

Inoltre, non risponde al vero il fatto che nella scelta dell'amministrazione si sarebbe favorito l'interesse pubblico a inserire i vincitori presso le amministrazioni banditrici perché, in realtà, molti candidati hanno deciso di non prendere servizio per non affrontare i disagi di un trasferimento, come dimostrato dall'allegata missiva del sindacato CISL (cfr. doc. f).

Sul punto, in sentenza, il TAR del Lazio ha affermato anche che non sussisterebbe la violazione della "par condicio" e dei principi di affidamento, perché i vincitori "*sono stati assunti presso Amministrazioni per le quali avevano manifestato il loro interesse alla procedura concorsuale*" mentre gli idonei "*si trovano innanzi alla prospettiva di assumere un impiego presso una diversa amministrazione*".

In realtà, va chiarito che la maggior parte dei posti riservati ai soli idonei nel successivo scorrimento e scelta amministrazioni / sedi (preclusa ai vincitori) riguardavano nuovi posti presso le STESSE AMMINISTRAZIONI banditrici.

La scelta di imporre ai vincitori le amministrazioni banditrici ha provocato quindi un disallineamento della copertura dei posti dove molti candidati hanno preferito non prendere servizio mentre avrebbero potuto farlo nelle ulteriori sedi messe a disposizione degli idonei; al contrario, laddove fosse stato consentito il preventivo interpellato, le sedi delle amministrazioni banditrici sarebbero state ricoperte dagli idonei in posizioni deteriori.

Pare dunque che il TAR del Lazio abbia voluto "piegare" il concetto di interesse pubblico alla fattispecie senza tener conto del caso concreto.

Ciò detto, è un dato di fatto che gli appellanti mai si sarebbero aspettati che a distanza di un breve lasso temporale, l'Amministrazione decidesse di ampliare il novero delle amministrazioni / sedi pregiudicando così le loro posizioni a favore degli idonei.

Nel ricorso si è sostenuto che gli atti di macro – organizzazione devono essere informati al rispetto dei CANONI DI RAGIONEVOLEZZA e della IMPARZIALITA' anche rispetto all'adeguatezza delle premesse istruttorie e dell'idoneità giustificativa sul piano motivazionale.

In altri termini, a livello macro – organizzativo, l'Amministrazione crea dunque i presupposti per entrare in relazione con i titolari di situazioni giuridiche soggettive e nell'adozione di tali provvedimenti la stessa esercita una propria discrezionalità che, però, incontra il limite del rispetto dei principi di ragionevolezza, imparzialità, affidamento e onere motivazionale.

Nella sentenza appellata il TAR del Lazio non si sofferma su quanto dedotto dalla difesa degli appellanti e, in particolare, sulla dedotta illegittimità per: 1) disparità di

trattamento; 2) violazione del principio della “*par condicio*”; 3) violazione del principio del legittimo affidamento; 4) violazione della “*lex specialis*” e contraddittorietà; 5) difetto assoluto di motivazione e/o carenza di motivazione.

Fermo che la scelta di introdurre nuove amministrazioni di destinazione / sedi da destinare – previo scorrimento della graduatoria - solo agli idonei della selezione NON era in alcun modo oggetto di “discrezionalità” da parte dell’Amministrazione che avrebbe dovuto invece rispettare l’ordine di graduatoria.

(1) A corollario di tale argomentazione deriva un primo profilo di illegittimità degli atti impugnati e cioè l’evidente **DISPARITA’ DI TRATTAMENTO** subita dai ricorrenti a cui l’Amministrazione, nonostante fossero vincitori, ha ingiustamente privato la possibilità di selezionare le ulteriori amministrazioni / sedi disponibili a differenza di quanto accaduto ai loro colleghi idonei “non vincitori” a cui è stata concessa tale facoltà negli avvisi di agosto.

(2) Si può dunque ragionevolmente sostenere che, sotto questo profilo, con la propria condotta l’Amministrazione ha violato anche il principio della “*par condicio*” dei concorrenti (artt.3 e 97 della Costituzione), a tutto discapito dei ricorrenti che si sono trovati costretti a dover accettare forzatamente l’assegnazione presso le amministrazioni / sedi originariamente previste dal Bando.

(3) Vi è poi una chiara ed evidente violazione del **PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO** tenuto conto del fatto che i ricorrenti hanno accettato di partecipare al concorso e si sono sottoposti alla prova scritta (dedicando fatica e tempo di studio per superarla) nella prospettiva di vincere la selezione e poter subito scegliere il posto di lavoro auspicabilmente vicino al proprio comune di residenza.

I ricorrenti hanno logicamente confidato sull’operato dell’Amministrazione e sulla possibilità di selezionare – quali vincitori - le amministrazioni / sedi originariamente previste dal Bando e mai si sarebbero aspettati che agli idonei sarebbe invece spettata una scelta più ampia di amministrazioni e sedi (originariamente non previste nella “*lex specialis*”).

Come noto, il principio del legittimo affidamento determina un parametro fondamentale per la valutazione dell’azione amministrativa, la quale, in sostanza, non può esercitarsi violando l’affidamento determinato nelle sfere giuridiche dei soggetti privati che vengono influenzati dalle sue scelte.

Del resto, come rimarcato dalla Suprema Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 6594 e 6595 del 2011, la lesione del legittimo affidamento può intervenire non soltanto in presenza di provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione e poi,

successivamente, ritirati, **bensì anche in presenza di meri comportamenti ed azione della stessa amministrazione.**

In linea generale si può dunque affermare che la condotta della Pubblica amministrazione è stata palesemente contraria ai principi di proporzionalità da intendersi nella sua accezione etimologica e, dunque, da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto; parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento) e la Pubblica amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali come nella fattispecie.

(4) Un ulteriore aspetto di illegittimità e incongruenza della presente procedura di assunzioni – che porta con sé una palese contraddittorietà - è rappresentato dal fatto che **l'Amministrazione ha violato le disposizioni del Bando** che prevedeva espressamente le amministrazioni di destinazione e le sedi da assegnare nel rispetto dell'ordine di graduatoria (artt.1 e 10).

La decisione dell'Amministrazione di mettere a disposizione a favore SOLO degli idonei le nuove amministrazioni / sedi originariamente non previste pare davvero incomprensibile anche alla luce di quanto disposto dal bando che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, costituisce *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego e quindi ***“deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”***.

[***Cfr. tra le tantissime le recenti: TAR del Lazio n. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 11/01/2023, n.441; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 05/07/2022, n.2203***].

Alla luce di ciò, è principio consolidato che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.

Il caso di specie coincide perfettamente con il quadro delineato dalla giurisprudenza amministrativa e se ne ricava l'assoluta illegittimità degli atti impugnati laddove l'Amministrazione ha violato i vincoli dalla "*lex specialis*" con riferimento all'assegnazione delle nuove sedi ai soli idonei senza rispettare l'ordine di graduatoria.

(5) Infine, stante l'assenza di riscontro all'istanza di accesso dello scorso 11 agosto, vi è poi un ulteriore aspetto da considerare a sostegno dell'illegittimità degli atti impugnati e cioè LA **CARENZA DI MOTIVAZIONE** o meglio **L'ASSENZA DI MOTIVAZIONE in violazione dell'art.3 L.n.241/90** da parte dell'Amministrazione in merito alla scelta di destinare SOLO a favore degli idonei le nuove amministrazioni / sedi senza preventivo interpellato ai vincitori.

Sotto questo profilo, si è detto che l'Amministrazione gode di un margine di discrezionalità nel definire le linee fondamentali di organizzazione degli Uffici ma anche che tale discrezionalità non è assoluta e incontra il limite dell'onere motivazionale suscettibile di sindacato giurisdizionale.

Sotto questo profilo, non è dato comprendere la motivazione addotta dal TAR del Lazio nella parte in cui afferma che la PA avrebbe illustrato "nell'avviso di scorrimento le ragioni della decisione e la mancata inclusione in detto avviso dei vincitori già convocati nel rispetto della graduatoria".

Nell'avviso non è stata fornita alcuna motivazione a tal riguardo tanto che si è dedotta persino la violazione dell'art.3 della L.n.241/90, laddove precisa che "*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa ... deve essere motivato*".

Sul punto, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito la portata precettiva della norma che obbliga l'amministrazione a motivare tali provvedimenti di organizzazione e affermato il principio – più volte sottolineato dalla giurisprudenza – secondo cui "*l'amministrazione pubblica, pur godendo di ampia discrezionalità nell'organizzazione dei propri uffici, deve supportare le scelte adottate con un'idonea motivazione ... previa puntuale istruttoria*" (Cfr. **Consiglio di Stato n.3728/2009 e n.4957/2005**).

Nella fattispecie risulta invece che l'Amministrazione ha provveduto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e alla messa a disposizione di nuove amministrazioni / sedi senza giustificare in alcun modo la decisione di non garantire un preventivo "interpellato" ai vincitori e consentirgli di decidere se modificare o meno la scelta che avevano fatto in precedenza.

Ne deriva, di conseguenza, che è interesse degli appellanti ottenere la riforma della sentenza appellata e una pronuncia che disponga l'annullamento degli atti contestati nel

ricorso con preciso ordine all'Amministrazione di adottare a loro favore gli opportuni provvedimenti volti a consentirgli di esprimere – prima degli idonei - la scelta (secondo il rispettivo ordine di graduatoria) delle ulteriori amministrazioni e delle ulteriori sedi messe a disposizione negli ultimi avvisi di agosto.

§§

RINNOVAZIONE DELL'ISTANZA ISTRUTTORIA

Al fine di una maggiore chiarezza relativa alla documentazione attinente al concorso, con la presente istanza si rinnova la richiesta istruttoria con cui si è demandato di ordinare all'Amministrazione l'ostensione della documentazione richiesta mediante istanza di accesso agli atti e rimasta inevasa.

Nello specifico, si insiste affinché il C.d.S. ordini all'Amministrazione di fornire la seguente documentazione:

- 1) La determina o le determine dell'Amministrazione con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e avviata la conseguente procedura di assunzione degli idonei di cui all'avviso dello scorso 2 agosto;
- 2) I verbali e le determine con cui l'Amministrazione ha individuato le Amministrazioni / ulteriori sedi da mettere a disposizione degli idonei a seguito dello scorrimento della graduatoria e della conseguente procedura di assunzione di cui all'avviso dello scorso 2 agosto;
- 3) I verbali e le determine con cui l'Amministrazione ha disposto di non assegnare ai vincitori le ulteriori amministrazioni e le ulteriori sedi, che si sono rese attualmente disponibili;
- 4) Tutta la documentazione inerente allo scorrimento della graduatoria e alla conseguente procedura di assunzione degli idonei di cui all'avviso dello scorso 2 agosto;
- 5) L'elenco di tutte le sedi rinunciate e vacanti a seguito della precedente tornata di assunzioni dei vincitori;
- 6) Le determinazioni delle singole Amministrazioni in cui è stato richiesto il personale aggiuntivo e ulteriore rispetto ai posti originariamente messi a concorso;
- 7) La graduatoria finale di merito con tutti i nominativi, gli indirizzi di residenza e le PEC dei candidati idonei della selezione, al fine di individuare l'effettivo controinteressato a cui notificare l'eventuale ricorso.

§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI**

EX ART.41 C.P.A.

Si chiede quindi, ai fini della conoscenza dell'atto e **ove ritenuto necessario**, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, dell'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza dalla graduatoria finale di merito.

A tal riguardo, si rappresenta che parte appellante ha già notificato all'Amministrazione un'istanza di accesso per acquisire la graduatoria finale di merito con tutti i nominativi, gli indirizzi di residenza e le PEC dei candidati idonei alla selezione al fine di individuare i soggetti potenzialmente controinteressati e rispetto a cui l'Amministrazione – come anticipato - non ha mai fornito il dovuto riscontro.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al "*periculum in mora*", nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto a sospendere gli effetti degli atti impugnati e relativi alla procedura di assunzione degli "idonei non vincitori" mediante scelta delle nuove e ulteriori amministrazioni di destinazione / sedi.

Si rinnova dunque all'On.le Collegio la richiesta di provvedimento cautelare che consenta agli appellanti di poter opzionare le nuove sedi e amministrazioni messe a disposizione durante le procedure di scorrimento secondo il meritocratico ordine di graduatoria.

Sul punto si ribadisce, in questa sede, che l'attesa della decisione di merito potrebbe compromettere gravemente la posizione degli appellanti che da tempo (dal deposito del ricorso introduttivo sono già passati 9 mesi) attendono di poter ottenere una pronuncia che consenta loro di poter scegliere un posto di lavoro maggiormente confacente alle loro esigenze.

È dunque fondamentale ottenere un provvedimento cautelare che consenta alla parte appellante di poter selezionare, pur provvisoriamente, un'amministrazione e/o un posto reso disponibile agli idonei nell'avviso di agosto, considerato che molti di loro hanno chiesto (e ottenuto) il differimento della presa di servizio mentre altri hanno affrontato e affrontano ingenti spese di trasferimento.

Non va dimenticato infatti che gli appellanti sono vincitori del concorso e, seguendo la tesi sostenuta in giudizio, avrebbero dovuto scegliere sedi più confortevoli di quelle attuali le quali hanno comportato un drastico cambiamento di vita, che gli stessi avrebbero comunque accettato con serenità laddove la procedura di assunzione si fosse svolta regolarmente nel rispetto dell'ordine di graduatoria e delle amministrazioni / sedi effettivamente disponibili da Bando ma non nella fattispecie dove tale scelta è stata

pregiudicata dall'ingiusto "ingresso" di ulteriori amministrazioni e sedi più favorevoli solo per gli idonei.

§§

Alla luce delle considerazioni svolte, in fatto ed in diritto, gli appellanti, come sopra rappresentati e difesi, impugnano innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n.10288/2024 del 22/05/2024, del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. quarta TER) e pertanto con il presente atto

CHIEDONO

all'Ecc.mo Consiglio di Stato in accoglimento il presente ricorso in appello, previa adozione delle opportune misure cautelari, di riformare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n.10288/2024 emessa nel giudizio R.G. 3938/2024 e pubblicata in data 22/05/2024 e, per effetto, annullare gli atti impugnati con il ricorso in riassunzione nonché ordinare all'Amministrazione resistente di adottare, previa istruttoria e motivazione nonché rispetto delle prescrizioni del Bando e della "*par condicio*" tra candidati, a favore degli appellanti (tutti VINCITORI DELLA SELEZIONE) gli opportuni provvedimenti organizzativi per garantire loro la facoltà di esprimere, prima degli idonei e secondo il rispettivo ordine di graduatoria, la propria preferenza rispetto alle ulteriori amministrazioni e ulteriori sedi messe a disposizione da parte dell'Amministrazione con gli avvisi dello scorso 2 e 9 agosto.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara versato nell'importo di € 487,50.

§§

Si allegano in copia i seguenti documenti:

I.- Sentenza Consiglio di Stato n.2545/24;

II.- Fascicolo Consiglio di Stato (contenente il fascicolo di primo grado):

- a) sentenza appellata n. 15372/2023 del 18/10/2023, del TAR Lazio Sez. IV - TER);
- b) PEC di convocazione al 6/11/23;
- c) PEC inviate agli idonei;
- d) PEC inviate ai ricorrenti di rinvio della firma;
- e) Nota Ministero Giustizia;
- f) Missiva sindacato;

AVVOCATO MARINA TERLIZZI
Via di Villa Ada n. 57 00199 - ROMA
Tel.- 06-95550328 - Fax 06-87450107
Mobile 339-4478022
C.F. TRLMRN75S54H501G
PEC: marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org

g) Fascicolo primo grado:

- 1) Avviso e provvedimento di scorrimento graduatoria e scelta amministrazioni per gli idonei del 2/08/2023 e allegati;**
- 2) Avviso del 9/08/2023;**
- 3) Bando;**
- 4) Domanda di partecipazione al concorso;**
- 5) Graduatoria finale di merito e vincitori (profilo INF);**
- 6) Avviso del 15/02/2023 e scelta amministrazioni e allegati;**
- 7) Elenco nuove amministrazioni;**
- 8) Istanza di accesso e riesame datata 11/08/2023;**
- 9) PEC di convocazione dei ricorrenti per la firma del 4/09/2023.**

Con osservanza.

Roma, 20/06/2024

Avv. Marina Terlizzi